



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

**PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA PER LA
FORNITURA
DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA, OCCORRENTI
ALL'AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA DI MANTOVA (CAPOFIL A/MANDATARIA) E ALL'
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
(MANDANTE)**

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

CODICE GARA N. 4723957

INDICE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

- Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA;
- Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA;
- Art. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE - TIPOLOGIA E QUANTITA' PRESUNTA;
- Art. 4 FORME COLLETTIVE D'ACQUISTO;
- Art. 5 PERIODO DI PROVA;
- Art. 6 FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEL PERSONALE;
- Art. 7 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO;
- Art. 8 CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA;
- Art. 9 CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE;
- Art.10 FATTURAZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- Art.11 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO;
- Art.12 DANNI - RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA;
- Art.13 INADEMPIENZE E PENALI;
- Art.14 RISOLUZIONE E RECESSO;
- Art.15 SUBAPPALTO;
- Art.16 CESSIONE DEL CONTRATTO;
- Art.17 CESSIONE DEI CREDITI;
- Art.18 NORME DI SICUREZZA;
- Art.19 INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE
- Art.20 VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO;
- Art.21 REVISIONE PREZZI;
- Art.22 CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL'ART. 1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006;
- Art.23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
- Art.24 CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE;
- Art.25 CODICE ETICO;
- Art.26 NORME DI RINVIO.

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato Speciale di Fornitura, di seguito indicato, per brevità, semplicemente come Capitolato, è la FORNITURA DI DISPOSITIVI PER CARDIOCHIRURGIA, OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (CAPOFILA/MANDATARIA) E ALL' AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO (MANDANTE), di seguito indicate, per brevità, semplicemente come Aziende Ospedaliere.

Destinatari della fornitura sono le Strutture di Cardiocirurgia delle Aziende Ospedaliere costituite in aggregazione d'acquisto.

La fornitura è suddivisa in n. **86 LOTTI** di gara, singoli ed indivisibili ai fini dell'aggiudicazione, elencati e descritti nel documento "Elenco lotti e Specifiche Tecniche" allegato al presente Capitolato Speciale (Allegato A).

Relativamente al Lotto n. 61 per fornitura di "Kit per prelievo arterioso endoscopico in via mininvasiva" con relativo generatore si intende:

- a) l'acquisto di tutti i kit dei dispositivi necessari all'effettuazione degli interventi descritti nell' "Elenco lotti e Specifiche Tecniche" allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente Capitolato (Allegato A);
- b) la locazione di un generatore secondo quanto espressamente previsto nell'Allegato A. Il generatore offerto dovrà essere nuovo, non ricondizionato, di ultima generazione, aggiornato allo stato dell'arte, con aggiornamenti futuri gratuiti. Lo stesso dovrà essere altresì corredato di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento ed essere conforme alle Norme CEI, dovranno essere in possesso del marchio CE ed avere Manuali d'Uso in lingua italiana;
- c) il trasporto, l'installazione e l'avviamento del generatore, comprese le eventuali opere elettriche che rimangono a carico del Fornitore;
- d) la successiva disinstallazione, alla scadenza del periodo contrattuale, di tale generatore, da effettuarsi comunque previa comunicazione conforme a cura dell' Azienda Ospedaliera;
- e) il servizio di assistenza tecnica preventiva (manutenzione ordinaria) e correttiva full risk (manutenzione straordinaria) che deve essere garantita da personale tecnico specializzato per 5 giorni alla settimana dal lunedì alle ore 8.00 al venerdì alle ore 17.00 ed avere il supporto dell'assistenza telefonica hot line per 5 giorni la settimana. Gli interventi tecnici necessari a ripristinare il corretto funzionamento del generatore dovranno essere assicurati entro 24 ore solari e consecutive dalla chiamata, esclusi festivi e prefestivi. Il generatore dovrà essere rimesso in funzione entro 48 ore solari consecutive, successive al primo intervento tecnico derivante dalla chiamata, con la risoluzione del guasto o, in caso di impossibilità a ripristinare il corretto funzionamento del generatore, con la fornitura, di un generatore nuovo, definitivamente sostitutivo di quello guasto, purché in possesso di caratteristiche /funzionalità identiche o migliorative di quello sostituito. Al riguardo la rispondenza tecnica delle macchine sostitutive rispetto a quelle oggetto di aggiudicazione verrà attestata a giudizio insindacabile del personale tecnico/sanitario delle Aziende Ospedaliere.
- i) la copertura assicurativa, come disciplinato dall'art. 12 del presente Capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

La durata del contratto di fornitura è di mesi 60 (sessanta), con decorrenza dalla data fissata nel provvedimento di aggiudicazione della fornitura e, comunque, dalla data di stipulazione del contratto.

Relativamente al lotto n. 61 la fornitura si intenderà accettata a tutti gli effetti dalla data di avvenuta effettuazione, con esito positivo, del collaudo dell'apparecchiatura oggetto di fornitura. Da tale data decorreranno i canoni di locazione e di assistenza tecnica e manutenzione full-risk.

Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui la nuova procedura concorsuale di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in esame non fosse stata ancora definita, il Fornitore sarà comunque tenuto a prorogare il contratto e a proseguire la prestazione, su richiesta delle Aziende Ospedaliere alle medesime condizioni tecnico-economiche e normative in essere a tale data, fino ad un massimo di ulteriori mesi 12 (dodici).

Ciascuna delle Aziende Ospedaliere, inoltre, si riserva la facoltà di procedere autonomamente, in forma espressa, alla rinnovazione del contratto, conformemente alla normativa vigente, per un periodo massimo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, previa verifica della qualità della fornitura e dei servizi complementari resi oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica, alla luce dei vigenti prezzi di mercato.

Al termine della fornitura, anche in presenza di nuove aggiudicazioni a favore di altri fornitori o di diverse soluzioni tecniche, l'Impresa fornitrice si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alle Aziende Ospedaliere di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio della nuova fornitura.

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE – TIPOLOGIA E QUANTITÀ PRESUNTA

Le caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie dei dispositivi oggetto di fornitura sono riportate nel documento "Elenco Lotti e Specifiche Tecniche" allegato al presente Capitolato (Allegato A). La non conformità dei dispositivi forniti rispetto alle specifiche tecniche indispensabili ed obbligatorie comporterà per la Ditta fornitrice la risoluzione del contratto.

Per quanto concerne i lotti di seguito indicati si precisa quanto segue:

Lotti nn. 1-2-3-4-5-69-70-71-72 ossigenatori e circuiti:

I circuiti richiesti relativamente ai lotti sopra indicati dovranno essere eseguiti conformemente ai disegni riportati nei documenti allegati al presente Capitolato Speciale (All. B per Mantova e allegato C per Bergamo). I lotti verranno considerati idonei solo se offerti nella loro interezza, essendo gli stessi comprensivi di ossigenatori e circuiti.

Relativamente al lotto n. 61, il generatore richiesto dovrà rispondere pena l'esclusione dalla gara anche alle seguenti specifiche:

- conformità al marchio CE 93/42/EC;
- rispondenza alla norma tecnica EN 60601-1;

Per i lotti dei dispositivi che prevedono diverse misure, le Ditte dovranno offrire tutte le misure disponibili, che dovranno essere indicate e specificate oltre che nella documentazione tecnica al punto 4.2.5) del Disciplinare di gara anche nella "scheda offerta economica", allegato n. 7 del Disciplinare di gara.

I fabbisogni quinquennali presunti, sono riportati nell'Allegato A; su di essi dovrà essere dimensionata l'offerta.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno effettivo delle Aziende Ospedaliere. Le quantità indicate nell'Allegato A sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa delle Aziende Ospedaliere, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura delle attività Aziendali, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o da Regione Lombardia, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivati fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni stipulate da CONSIP SpA o dalla Centrale Regionale Acquisti e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Di conseguenza la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare

alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dall'Allegato A.

Le Aziende Ospedaliere si riservano anche la facoltà, nel corso della fornitura, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore e senza creare motivo di compensi di sorta per lo stesso, di:

sospendere od annullare la fornitura dei prodotti oggetto di contratto in caso di variazione degli indirizzi tecnico-scientifici e diagnostici o di variazione delle esigenze operative degli utilizzatori sulla cui base sono stati previsti i suddetti consumi;
stralciare quei prodotti ritenuti superati o non più idonei allo svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato;
provvedere ad acquisti sul libero mercato di parte dei dispositivi di cui al presente Capitolato, in deroga alle presenti condizioni ed impegni contrattuali, fino al 20% (venti per cento) del totale della fornitura.

ART. 4 - FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

L'aggregazione di cui all'art. 1 del presente Capitolato, consente alle due Aziende Ospedaliere di chiedere ai soggetti, che a seguito della procedura in oggetto saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto anche per i lotti per i quali non avevano formulato inizialmente il relativo fabbisogno, alle condizioni economiche definite dalla procedura stessa.

Inoltre, in attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.G.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova sottoscrisse con le Aziende sotto indicate un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato.

Tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nelle delibere di Giunta Regionale che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario Regionale" le quali, nello stimolare forme d'aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R., pongono l'accento su gare aziendali aperte ad adesioni successive.

L'accordo in argomento consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto, anche limitatamente ad uno o più lotti.

Pertanto, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova (incluse proroghe e rinnovi), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino ad un ammontare massimo pari a 5 volte l'importo contrattuale di fornitura.

La durata di quest'ultima fornitura coinciderà con il residuo periodo di durata contrattuale stabilito dalla gara originaria.

E' consentita a ciascuna Azienda aderente all'accordo una sola adesione nell'ambito del periodo contrattuale, alle medesime condizioni dell'aggiudicazione in argomento.

Per il resto, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Le Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all'accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono le seguenti:

- A. O. Carlo Poma di Mantova;

- A. O. Desenzano del Garda (Brescia);
- A. O. Istituti Ospitalieri di Cremona;
- A. O. Mellino Mellini di Chiari (Brescia);
- A. O. Ospedale Maggiore di Crema;
- A. O. Ospedali Riuniti di Bergamo;
- A. O. Provincia di Lodi;
- A. O. Spedali Civili di Brescia;
- A. O. Treviglio Caravaggio (Bergamo);
- A. O. Seriate (Bergamo);
- A. O. Provincia di Pavia;
- A.S.L. Provincia di Brescia;
- A.S.L. Provincia di Cremona;
- A.S.L. Vallecamonica-Sebino;
- A.S.L. Provincia di Lodi;
- A.S.L. Provincia di Mantova;
- A.S.L. Provincia di Pavia;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia (Bs).

ART. 5 - PERIODO DI PROVA

Le Aziende Ospedaliere si riservano un periodo di prova di 90 (novanta) giorni consecutivi per accertare la piena rispondenza dei dispositivi aggiudicati alle proprie esigenze nonché la relativa corrispondenza con quanto dichiarato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.

Il periodo di prova decorrerà dalla prima consegna dei dispositivi aggiudicati.

Il periodo di prova, a giudizio insindacabile delle singole Aziende Ospedaliere, potrà essere prolungato per una sola volta, per un periodo di ulteriori novanta giorni, al termine del quale verrà espresso il giudizio definitivo.

Nell'ipotesi di nuovo esito negativo della prova, le Aziende Ospedaliere provvederanno alla revoca del provvedimento di aggiudicazione, nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 14 del presente Capitolato, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna, ed all'affidamento della fornitura mediante ricorso al secondo miglior offerente ovvero mediante nuovo interpello del mercato.

Qualora l'esito negativo della prova sia conseguenza di false dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, le Aziende Ospedaliere provvederanno ad incamerare la cauzione definitiva a disposizione, fermi restando gli ulteriori addebiti previsti dalla normativa vigente.

Nulla sarà dovuto al Fornitore ad eccezione dei pagamenti delle forniture riconosciute regolari effettuate durante il periodo di prova.

In caso di contestazioni, le verifiche saranno effettuate in contraddittorio con la Ditta fornitrice.

ART. 6 - FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire, con proprio personale specializzato, l'assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario per l'istruzione e l'aggiornamento del proprio personale aziendale, al fine di far acquisire agli operatori ogni tecnica necessaria per il corretto uso dei dispositivi oggetto di fornitura.

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire idonea assistenza tecnica post-vendita.

Rimane parimenti a carico della Società fornitrice l'effettuazione di ogni eventuale corso di aggiornamento, rivolto al personale utilizzatore delle diverse categorie professionali, che si rendesse necessario a seguito di aggiornamenti dei dispositivi forniti ovvero in caso di avvicendamento del personale medesimo.

E' richiesta la disponibilità ad organizzare per ognuna delle Aziende Ospedaliere destinatarie della fornitura, corsi di istruzione ed addestramento per tutto il personale dedicato secondo le indicazioni che verranno fornite dai Responsabili di Cardiocirurgia interessati.

ART. 7 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale l'aggiudicatario dovesse immettere sul mercato nuovi dispositivi analoghi o sostitutivi di quelli oggetto di fornitura, aventi migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, in termini di efficacia ed efficienza, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta alle Aziende Ospedaliere. Sarà facoltà di quest'ultime acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo offerto in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze delle Strutture di utilizzo. In quest'ultimo caso l'aggiudicatario è tenuto a fornire esattamente gli stessi dispositivi oggetto di aggiudicazione per non risultare inadempiente e subire le relative conseguenze.

L'eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta delle Aziende Ospedaliere, previa acquisizione della documentazione tecnica e del parere tecnico favorevole da parte dei servizi aziendali istituzionalmente preposti.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o nuova metodica dovesse consentire economie di gestione, dovrà esser concordato tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.

Non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale l'aggiudicatario immetta in commercio dispositivi innovativi non offerti in sede di gara, potrà darne comunicazione alle Aziende Ospedaliere, che si riservano di valutare l'opportunità di un loro acquisto, utilizzando lo stesso sconto offerto in sede di gara per i dispositivi della stessa tipologia.

ART. 8 – CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA' DI CONSEGNA

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare i dispositivi oggetto dei singoli ordinativi di fornitura con le modalità e nei luoghi e nei tempi di seguito stabiliti. I Dispositivi consegnati dovranno possedere tutti i requisiti tecnici dichiarati in sede di gara ed essere perfettamente corrispondenti alla campionatura presentata in sede di gara.

La Ditta aggiudicataria è obbligata a dare esecuzione agli ordinativi d'acquisto delle Aziende Ospedaliere senza limiti di quantità o importo. Per esigenze di contabilità le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi ordinati; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate e verranno restituite con spese a carico della ditta stessa.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio ovvero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei dispositivi aggiudicati ovvero venissero segnalati incidenti o mancati incidenti a seguito dell'utilizzo dei dispositivi medesimi, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne immediata comunicazione provvedendo, previa autorizzazione rilasciata dalle Aziende Ospedaliere, alla sostituzione del dispositivo oggetto di segnalazione con altro/i aventi caratteristiche tecniche identiche.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare i dispositivi oggetto di aggiudicazione presso i Magazzini/Servizi segnalati negli ordinativi di fornitura, per ogni singola Azienda Ospedaliera come di seguito riportato:

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA

Magazzino generale Presidio Ospedaliero di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova;

orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 15:30;

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Magazzino generale CTF Group Via Provinciale, 16 – 24020 Lallio (BG) orario dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 13:00 alle 16:00;

fatta salva ogni ulteriore e diversa indicazione e nel rispetto degli orari di ricevimento merci indicati negli ordinativi medesimi.

Ciascuna Azienda Ospedaliera si riserva di non riconoscere come eseguite le consegne effettuate in luogo diverso da quello indicato.

Gli ordinativi d'acquisto verranno trasmessi esclusivamente direttamente dalla Struttura ordinante delle varie Aziende Ospedaliere.

Le consegne devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti indicazioni:

franche di ogni rischio e spesa (IVA esclusa), con scaricamento a terra presso i luoghi sopra indicati, entro il termine di 7 (sette) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza in cui le Ditte aggiudicatarie dovranno far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile, (massimo 24/48 ore consecutive dal ricevimento dell'ordine). L'ordine potrà essere anticipato, in caso di urgenza, via telefono - in tal caso dovrà sempre far seguito il relativo ordine di fornitura firmato. Per il materiale in conto deposito si chiede il ripristino entro le 24 ore (al massimo entro le 48 ore) i dispositivi forniti dovranno essere utilizzabili, all'atto della consegna, per un periodo di tempo pari almeno ai $\frac{3}{4}$ della loro validità complessiva;

gli imballaggi dei dispositivi forniti, conformi alla normativa vigente, dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura. In particolare i prodotti dovranno essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed eventuali altre azioni meccaniche. Gli imballaggi dovranno riportare all'esterno tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente; in particolare dovranno riportare, in lingua italiana, in maniera evidente, le diciture e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione dei prodotti ivi contenuti, nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi. Imballo e confezioni dovranno essere "a perdere";

gli imballi che a giudizio delle Aziende Ospedaliere presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale deve effettuare le consegne libere da ogni spesa;

la Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali riguardanti il proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura;

per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi di personale delle Aziende Ospedaliere. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna, previo accertamento dell'ubicazione dei locali e degli orari lavorativi del ricevente;

le bolle di consegna o documenti equivalenti ai sensi del D.P.R. 472/96 devono obbligatoriamente indicare, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente, quanto segue:

- Luogo di consegna della merce;
- Numero di riferimento ordine;
- Data dell'ordine.

In mancanza di tali dati, non si accettano reclami da parte del fornitore qualora la merce venisse respinta.

Limitatamente ai dispositivi di cui ai Lotti nn. 30. 33 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 . 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 83 - 84, la fornitura verrà eseguita con la formula del contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) secondo quanto disciplinato dall'allegato D "Contratto estimatorio" del presente Capitolato Speciale di Fornitura.

Ad aggiudicazione intervenuta lo stesso dovrà essere completato con il relativo "Elenco materiale in conto deposito", Allegato E del Capitolato Speciale di Fornitura, richiesto dai Responsabili delle

Strutture di Cardiocirurgia delle Aziende aggregate e conseguentemente controfirmato da entrambi le parti.

Relativamente ai lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5- 69 – 70 – 71 e 72, la Ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile a fornire a titolo “gratuito” i relativi supporti nelle quantità stabilite dai Responsabili delle Strutture di Cardiocirurgia.

La consegna del generatore relativo al lotto n. 61, dovrà essere effettuata in occasione dell'evasione del primo ordinativo d'acquisto del Kit per prelievo venoso endoscopico in via mini-invasiva, oggetto del medesimo lotto di gara Il generatore dovrà essere consegnato presso la Struttura di Ingegneria Clinica dell'Azienda Ospedaliera per l'effettuazione delle operazioni di collaudo che dovranno essere concluse entro 15 giorni dalla consegna del generatore. Al termine delle suddette operazioni verrà stilato un verbale di collaudo su apposito modulo fornito dall'Azienda Ospedaliera, sottoscritto dal Responsabile della Struttura di Cardiocirurgia del Presidio di Mantova, dal Responsabile della Struttura di Ingegneria Clinica dall'Azienda Ospedaliera e da un rappresentante della Ditta aggiudicataria della fornitura.

All'atto della consegna del generatore, la Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi munita della seguente documentazione:

- Documento di Trasporto o documento equivalente;
- Il manuale d'uso relativo al generatore, redatto in lingua italiana, come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 626/94.
- Rispondenza alla norma EN 60601-1 “Apparecchi elettromedicali”;
- Certificazione di possesso del marchio CE 93/42/EC sul generatore oggetto di fornitura, comprese gli eventuali accessori.

L'installazione e la messa in funzione del generatore offerto da parte della Ditta aggiudicataria dovrà avvenire sotto la supervisione del Servizio di Ingegneria dell'Azienda, nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori nonché di terzi ed a evitare danni a beni pubblici o privati.

Alla Ditta aggiudicataria farà carico anche l'onere del trasporto del generatore fino al luogo dell'installazione con i relativi collegamenti elettrici ed eventuali altri collegamenti tecnologici necessari al loro funzionamento al posto di attacco indicato dall'Azienda, asportazione del materiale residuo, nonché la rimozione degli imballaggi dell'apparecchiatura rimasti in loco al termine dei lavori.

Le apparecchiature oggetto di fornitura resterà di proprietà della Ditta aggiudicataria e dovrà essere restituita alla stessa immediatamente dopo la conclusione del contratto.

E' TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONE DI MINIMI D'ORDINE. GLI ORDINI DOVRANNO ESSERE EVASI INDIPENDENTEMENTE DAL QUANTITATIVO RICHIESTO.

ART. 9 - CONTROLLO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE FORNITURE

Il controllo quantitativo sarà effettuato al momento di ogni consegna, in contraddittorio con il Fornitore.

Agli effetti della fatturazione, la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino destinatario della fornitura, secondo quanto indicato sugli ordinativi d'acquisto e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà le Aziende Ospedaliere se non come accettazione della quantità ricevuta. Le Aziende Ospedaliere si riservano il diritto di verificare la

corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare successivamente, in forma scritta, le proprie eventuali osservazioni e contestazioni. L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva pertanto la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e la Ditta stessa dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 3 (tre) giorni consecutivi dalla comunicazione della contestazione, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi delle Aziende, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate in sede di gara e con i prodotti eventualmente campionati dalla Ditta Aggiudicataria.

Le Aziende Ospedaliere non assumono in proprio alcuna responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

ART 10 – FATTURAZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla Ditta aggiudicataria, le Aziende Ospedaliere corrisponderanno esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Le fatture dovranno essere emesse a seguito dell'evasione degli ordinativi d'acquisto. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso il magazzino di ogni Azienda Ospedaliera.

Relativamente al Lotto n. 61 la fatturazione dovrà avvenire emettendo documenti distinti, riferiti a:

- a) - quota parte dovuta per l'acquisto dei dispositivi necessari;
- b) - quota parte dovuta per la locazione del generatore;
- c) – quota parte dovuta per il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione preventiva e correttiva full risk;

Le fatture di cui al punto a) dovranno essere emesse a seguito dell'evasione degli ordinativi d'acquisto. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso il magazzino dell' Azienda Ospedaliera di Mantova.

Le fatture di cui ai punti b) e c) dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipata, con decorrenza dall'avvenuta effettuazione del collaudo con esito positivo.

Secondo quanto disposto da Regione Lombardia (riferimento D.G.R. n. 937/2010, allegato n. 2 e successive indicazioni operative) si precisa che i pagamenti di tutte le fatture, saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime e, limitatamente alle fatture riferite al lotto n. 61 relative alla locazione ed all'assistenza delle apparecchiature, subordinatamente all'effettuazione, con esito positivo, del collaudo.

Al fine del ricevimento della fattura farà fede esclusivamente il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo di ogni Azienda Ospedaliera e precisamente:

per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova:

- esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Mantova, Strada Lago Paolo, 10 – 46100 Mantova;

per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo:

- esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Presidio Ospedaliero di Bergamo Largo Barozzi, 1 – 24128 Bergamo

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso le Aziende Ospedaliere della nota di accredito.

A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo Generale delle Aziende Ospedaliere sopra citate.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta della Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, i pagamenti saranno effettuati unitariamente all'Impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa raggruppata.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed ii..

L'Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo delle province di Mantova e Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare ai seguenti indirizzi:

Per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova:

- (ragioneria@pec.aopoma.it; fiorenza morganti@aopoma.it; fax n. 0376/464676)

Per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo:

- (segrisecon@ospedaliriuniti.bergamo.it)

gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati ai pagamenti riferiti alla presente fornitura nei seguenti casi:

qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con le Aziende Ospedaliere;
qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

Si ricorda che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2012 la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi ed alle forniture oggetto del presente appalto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.autoritalavoripubblici.it>)

Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n. VIII/010936 del 30 dicembre 2009 ha incaricato Finlombarda SpA di procedere al pagamento diretto dei fornitori di beni e servizi.

Il Fornitore pertanto riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla Società Finlombarda SpA.

ART 11 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto la Ditta

aggiudicataria dovrà costituire, secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, entro il termine indicato dalle Aziende Ospedaliere, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della fornitura, IVA esclusa.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.

L'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

La garanzia deve essere costituita, a scelta dalla Ditta aggiudicataria, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta delle Aziende Ospedaliere. La fidejussione o la polizza dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 12 (dodici) mesi rispetto a quella fissata per la scadenza contrattuale.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria, salvo diversa comunicazione delle Aziende Ospedaliere, deve intendersi automaticamente svincolata del 15% alla conclusione di ciascun anno di fornitura. Tale disposizione sostituisce lo stato di avanzamento lavori.

L'ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia stessa e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Ospedaliere verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

Tale ammontare residuo non potrà essere svincolato finché:

- Non siano state definite le eventuali controversie;
- Non sia stata liquidata l'ultima fattura;
- Non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte delle Aziende Ospedaliere.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e, comunque, non prima della costituzione della cauzione definitiva.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Ospedaliere. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

È facoltà delle Aziende Ospedaliere incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando copia della relativa attestazione.

ART. 12 – DANNI - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo sia delle Aziende Ospedaliere che di terzi, a seguito dell'esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta fornitrice si impegna a garantire idonea copertura assicurativa per furto incendio, all-risk ed elettronica relativamente al generatore offerto per il lotto n. 61.

La Ditta aggiudicataria e/o le Imprese a diverso titolo coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Il Fornitore è pertanto tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa relativa al rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della fornitura, per qualsiasi danno che possa essere recato alle Aziende Ospedaliere, ai dipendenti e collaboratori delle Aziende Ospedaliere medesime, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'Aggiudicatario, già provvisto di idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovrà comunque rispettare le prescrizioni sopra descritte.

ART. 13 – INADEMPIENZE E PENALI

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14 "RISOLUZIONE E RECESSO", nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla Ditta fornitrice penali variabili in funzione dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell'attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle inadempienze e violazioni.

L'importo delle penali, il cui valore sarà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi di seguito riportati:

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei dispositivi, applicazione di una penale pari al 3% del corrispettivo della fornitura oggetto di ritardo/inadempimento;
2. per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna urgente e per la sostituzione dei dispositivi non accettati, applicazione di una penale pari al 4% del corrispettivo della fornitura oggetto di ritardo/inadempimento;
3. in caso di esecuzione parziale, applicazione di una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali;
4. in caso di consegna di prodotti viziati o mancanza di qualità promesse, applicazione di una penale pari al 10% del valore della prestazione non correttamente eseguita;
5. violazione e/o inadempimento degli altri obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, non eliminati a seguito di contestazione scritta delle Aziende Ospedaliere: applicazione di una penale fino ad un massimo di € 2.000,00;
6. violazione del Codice Etico degli Appalti Regionali. In tal caso le Aziende Ospedaliere si riservano di applicare, in esito ad apposito procedimento di verifica, una penale dall'1% al 5% del valore del valore complessivo del contratto in relazione all'entità della violazione medesima e delle sue conseguenze.

Gli inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al fornitore, il quale deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine

massimo di 5 giorni dalla contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni non vengano accolte dalle Aziende Ospedaliere o vengano presentate fuori dai termini previsti, sono applicate al fornitore le penali, come sopra previste.

In ogni caso trova applicazione la normativa vigente di cui all'art. 298 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, relativamente all'entità complessiva delle penali.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Le Aziende Ospedaliere potranno procedere all'acquisto del dispositivo non consegnato e/o sostituito nei termini contrattuali al secondo aggiudicatario, ove presente, o mediante ricorso sul libero mercato, con conseguente addebito all'Impresa dell'eventuale differenza di prezzo.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo art. 14.

ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile. Le Aziende Ospedaliere potranno risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in caso di ritardo nella consegna del generatore di cui al lotto n. 61 prolungato per più di 10 giorni rispetto ai termini previsti dall'art. 8 del presente Capitolato;
- b) in caso di ritardo nella consegna o nella sostituzione dei dispositivi prolungato per più di 8 giorni rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 8 del presente Capitolato e per più di 3 giorni rispetto ai termini di sostituzione di cui all'art. 9 del presente Capitolato;
- c) relativamente al lotto n. 61 fermo macchina prolungato per più di 5 giorni lavorativi per ciascun anno di fornitura;
- d) reiterati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale per anno di fornitura;
- e) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Ospedaliere, ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato;
- f) in caso di mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- g) in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- h) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- i) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
- j) in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- k) qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare alle Aziende Ospedaliere le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo aggiornato il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni;
- l) in caso di cessione in subappalto non autorizzata, ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato;
- m) in caso di cessione del contratto, ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato;

- n) in caso di esito negativo del periodo di prova;
- o) in caso di inosservanza delle norme di legge, in materia di lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza;
- p) in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'art. 12 del presente Capitolato;
- q) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- r) in caso di grave violazione del Codice Etico Comportamentale delle Aziende Ospedaliere e/o del Codice degli Appalti Regionali.

Le Aziende Ospedaliere hanno inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- A) Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato. In particolare si richiamano i termini di cui agli artt. 8 e 9 del presente Capitolato;
- B) il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione delle Aziende Ospedaliere di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- C) il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- D) il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al Fornitore medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, le Aziende Ospedaliere incamereranno a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura. In caso di risoluzione del contratto, le Aziende Ospedaliere affideranno ad altra Ditta la fornitura. In tale caso le Aziende Ospedaliere hanno facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente.

Le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al Fornitore con Raccomandata AR almeno 30 gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:

- a) in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- b) qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni.

Nei suddetti casi di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ART 15 – SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Le Imprese offerenti che intendono ricorrere al subappalto devono indicare in offerta le parti dell'appalto che intendono subappaltare nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del singolo contratto.

Si precisa che:

per la definizione di subappalto ci si rifà a quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006;

il subappalto non comporta alcuna variazione degli obblighi dell'aggiudicatario che resta unico responsabile nei confronti delle Aziende Ospedaliere anche per le prestazioni subappaltate;

l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può costituire oggetto di ulteriore subappalto;

l'Aggiudicatario dovrà praticare per le prestazioni affidate in subappalto le medesime condizioni economiche risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappalto è comunque soggetto, successivamente all'avvenuta aggiudicazione e previa richiesta dell'Aggiudicatario, alla preventiva autorizzazione delle Aziende Ospedaliere. A tal fine:

- il Concorrente all'atto dell'offerta deve avere indicato le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l'Aggiudicatario dovrà depositare, insieme alla richiesta di autorizzazione al subappalto, la seguente documentazione:
 1. Dichiarazione compilata dal Subappaltatore di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare resa utilizzando il modulo "Dichiarazione Amministrativa Unica" allegato al Disciplinare di Gara;
 2. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) del Subappaltatore in caso di subappalto il cui importo sia superiore a € 154.938,00, Iva esclusa. Detto certificato deve riportare la dicitura "antimafia" per consentire alle Aziende Ospedaliere l'acquisizione delle necessarie "informazioni";
 3. Modello GAP compilato dal Subappaltatore nelle parti di competenza (in caso di subappalto il cui importo sia superiore a € 51.645,69, Iva esclusa);
 4. Contratto di subappalto.

Il contratto di subappalto, nel caso in cui venga autorizzato dalle Aziende Ospedaliere, dovrà prevedere espressamente i seguenti elementi essenziali:

- a) L'impegno per l'Impresa aggiudicataria a praticare, per la parte di fornitura o di servizio affidata in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
- b) L'impegno per l'Impresa aggiudicataria a depositare presso le Aziende Ospedaliere copia autenticata del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio del servizio o fornitura;
- c) L'obbligo a carico dell'Impresa aggiudicataria di trasmettere alle Aziende Ospedaliere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore;
- d) L'obbligo del Subappaltatore ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- e) La responsabilità solidale dell'Impresa aggiudicataria dell'osservanza delle norme anzidette da parte del Subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- f) L'impegno dell'Impresa aggiudicataria ad allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto;
- g) La seguente clausola: "L'esecuzione della fornitura o servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto";
- h) L'impegno del Subappaltatore a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.136 ss.mm.ii..

Si precisa che anche in caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non dovranno essere sottoposti a riduzione e dovranno essere evidenziati separatamente nel relativo contratto stipulato tra la Ditta aggiudicataria e la Ditta subappaltatrice.

È inoltre fatto obbligo all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di trasmettere alle Aziende Ospedaliere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato

nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore entro il predetto termine, le Aziende Ospedaliere sospenderanno il successivo pagamento a favore dell'Aggiudicatario.

ART 16 – CESSIONE CONTRATTO

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato, salvo quanto previsto dall'art.116 del D. Lgs. 163/2006.

ART 17 – CESSIONE CREDITI

È consentita esclusivamente la cessione totale del credito.

La cessione del credito deve essere conforme alle condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato.

Non sono cedibili le fatture oggetto di contestazione.

La cessione del credito non è efficace senza espressa autorizzazione delle Aziende Ospedaliere. In caso di cessione dei crediti, il creditore deve notificare alle Aziende Ospedaliere copia legale degli atti di cessione.

Le Aziende Ospedaliere non possono essere chiamate a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell'appaltatore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.

ART 18 – NORME DI SICUREZZA

L'aggiudicatario, il subappaltatore, i soggetti titolari di subappalti e cottimi dovranno eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali) assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando le Aziende Ospedaliere da ogni responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extracontrattuale.

Il Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà delle Aziende Ospedaliere.

Il Fornitore, a titolo meramente esemplificativo, è obbligato a:

- osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore;
- assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore, con rimando al CCNL di appartenenza ed alla zona di riferimento;

- eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato ed idoneo al lavoro da svolgere;

- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle

normative ambientali applicabili alla realtà delle Aziende Ospedaliere;
formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;
fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché la data di assunzione ed in caso di subappalto la relativa autorizzazione (art. 18, comma 1, lett. u D.Lgs. 81/2008 e art. 5 L. 136/2010);
fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisorie conformi alla normativa vigente;
munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia della fornitura oggetto del presente Capitolato non determina oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze.

Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti delle Aziende Ospedaliere e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08.

Tali informazioni sono disponibili:

- relativamente all'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova sul sito www.aopoma.it (Direzione generale → Servizio Prevenzione e Protezione);
- relativamente all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo sul sito www.ospedaliriuniti.bergamo.it ;

Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il Fornitore dovrà tenere conto altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente Capitolato, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento, il documento DUVRI, indicante le misure atte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenza e le informazioni relative all'emergenza (Allegato F).

Ad aggiudicazione avvenuta, l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma provvederà, autonomamente, a trasmettere alla Ditta aggiudicataria il proprio Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), indicante le misure atte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenza e le informazioni relative all'emergenza. Tale documento sarà allegato al relativo contratto di fornitura.

In tale documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore, in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività del Fornitore dovessero essere presenti o prevedibili rischi interferenziali in aggiunta a quelli derivanti dalle attività dell'Azienda Ospedaliera od indicati nel Documento DUVRI, il Fornitore è tenuto a comunicarli ed a collaborare al completamento del DUVRI, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e, comunque, prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto.

Analogamente, qualora emergessero rischi aggiuntivi rispetto a quelli indicati per il mutamento delle condizioni iniziali, la parte originante il rischio è tenuta a collaborare per l'aggiornamento del DUVRI.

ART. 19 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali

comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei contratti, le Aziende Ospedaliere trattengono dai certificati di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dalle Aziende Ospedaliere direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione dei contratti, le Aziende Ospedaliere, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, le Aziende Ospedaliere potranno pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37 comma 11 e 118 comma 3 del Codice degli Appalti.

I RR.UU.PP. (Responsabili del Procedimento) delle Aziende Ospedaliere dovranno provare i pagamenti effettuati a mezzo di quietanze sottoscritte dai soggetti interessati.

Nel caso in cui l'imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, i Responsabili dei Procedimenti delle Aziende Ospedaliere dovranno inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART 20 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

La cessione di Azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell'Azienda Ospedaliera sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

L'eventuale cessione, totale o parziale del contratto, non autorizzata, fa sorgere in capo all'Azienda il diritto alla risoluzione dello stesso con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

ART 21 – REVISIONE PREZZI

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.

La revisione può essere richiesta dalla Ditta aggiudicataria solo decorso il primo anno di fornitura; la richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria da effettuarsi con riferimento alle rilevazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 163/2006. In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata con l'applicazione dell'indice ISTAT FOI Nazionale Generale (indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato sul Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica) dei prezzi al consumo medio dell'anno, riferito al mese precedente della scadenza annuale del contratto.

La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata alla Struttura Gestione Gare e Contratti delle Aziende Ospedaliere entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

ART 22 – CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE N. 488/1999 E DELL'ART. 1, COMMA 455 DELLA LEGGE N. 296/2006

Qualora nel corso della vigenza del presente contratto venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip SpA e/o dall' Agenzia Regionale Centrale Acquisti, comprendente uno o più prodotti oggetto del presente Capitolato, si procederà, in caso di prezzi superiori a tali convenzioni, ad apposito negoziato al fine di aggiornare le condizioni economiche di fornitura. In caso di mancato adeguamento, le Aziende Ospedaliere si riservano la facoltà di recedere dal contratto di fornitura.

ART 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali riguardanti le Imprese partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono, sotto qualunque forma, oggetto di trattamento da parte delle Aziende Ospedaliere secondo le seguenti modalità:

- a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
- b) Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- c) Il trattamento dei dati avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, con la garanzia che verranno richiesti solo i dati indispensabili per gli scopi del trattamento;
- d) Il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- e) I dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività delle Aziende Ospedaliere, connesse con la presente procedura di gara e con i successivi adempimenti di legge;
- f) I dati personali potranno essere conosciuti dal personale addetto allo svolgimento delle mansioni amministrative contabili e tecniche connesse alle finalità sopra descritte;
- g) La conoscenza dei dati da parte dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- h) La natura del conferimento di tali dati è OBBLIGATORIA; l'eventuale rifiuto può comportare l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i) I dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti titolari di un diritto di accesso;
- j) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, cui si rinvia.

Titolare del trattamento dei dati sono:

- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, con sede legale in Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova, nella persona del Direttore Generale, che ne è il legale rappresentante.
- per quanto attiene l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo: con sede legale in Largo Barozzi, 1 Bergamo, nella persona del Direttore Generale, che ne è il legale rappresentante (o suo delegato);

ART 24 – CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

I contratti di fornitura oggetto del presente Capitolato non conterranno la clausola compromissoria. Le eventuali controversie saranno devolute al giudice ordinario competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra i Fornitori e le Aziende Ospedaliere, saranno competenti in via esclusiva:

- il Foro di Mantova per l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova;
- il Foro di Bergamo per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo

Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere la fornitura. In caso contrario le Aziende Ospedaliere hanno facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

In caso di forme collettive d'acquisto, di cui all'art. 4 del presente Capitolato, detta competenza è assegnata in via esclusiva al Foro del luogo ove ha sede l'Azienda Ospedaliera/Sanitaria interessata.

ART 25 - CODICE ETICO

Con DGR n. IX/1644 del 4/5/2011 è stato approvato il Codice Etico degli Appalti Regionali che regola i comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, dei Concorrenti e Aggiudicatari degli appalti di lavori, servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e dagli Enti e Società del Sistema Regionale di cui all'Allegato A1) L.R. n. 30/2006. Il suddetto Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato (Allegato G).

In ottemperanza alle linee guida regionali contenute nella D.G.R. N. VIII/3776 del 13/12/2006, ciascuna Azienda Ospedaliera ha altresì adottato un proprio Codice Etico Comportamentale, nel quale vengono definiti principi, regole e valori ai quali devono uniformarsi i comportamenti dei soggetti che con essa interagiscono.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono dichiarare di aver preso visione del Codice Etico degli appalti regionali e del Codice Etico Comportamentale di ciascuna Azienda Ospedaliera pubblicati sui vari siti Aziendali www.aopoma.it (Direzione Generale → Qualità Accreditamento e Controllo Strategico) per l'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova e per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo sul sito www.ospedaliriuniti.bergamo.it e di accettare le regole ed i principi in essi espressi rimanendo indenni le Aziende Ospedaliere da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto. Tale dichiarazione è già contenuta nel fac-simile di "Dichiarazione Amministrativa Unica" allegato al Disciplinare di Gara. L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti del Codice Etico Comportamentale delle Aziende Ospedaliere e del Codice Etico degli Appalti Regionali costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l'obbligo per l'inadempiente al risarcimento del danno come previsto dall'art. 13 del presente Capitolato.

ART 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, alle norme che regolano le forniture pubbliche di beni e servizi nonché alle norme del Codice Civile, con particolare riferimento al contratto di somministrazione.

**IL DIRIGENTE STRUTTURA
GESTIONE GARE E CONTRATTI
Dott. Cesarino Panarelli**

Allegati:

- Allegato A: Elenco Lotti e Specifiche tecniche
- Allegato B: Disegni circuiti Azienda Ospedaliera di Mantova;
- Allegato C: Disegni circuiti Azienda Ospedaliera di Bergamo;
- Allegato D: Contratto estimatorio;
- Allegato E: Elenco materiale in conto deposito;
- Allegato F: Documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze (DUVRI);
- Allegato G: Codice Etico degli Appalti Regionali.